

Procedimento civile - notificazione - Impugnazioni - istanza di rimessione in termini per il rinnovo della notifica - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9286 del 03/04/2019 (Rv. 653401 - 01)

Non luogo a provvedere – Fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9286 del 03/04/2019 (Rv. 653401 - 01)

Qualora la notificazione di un atto di impugnazione, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi - anche in virtù del principio di economia processuale, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - ha l'onere di riattivare autonomamente il procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, dovendosi di conseguenza dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta dello stesso di rimessione in termini per la rinnovazione della notifica.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9286 del 03/04/2019 (Rv. 653401 - 01)

[Cod_Proc_Civ_art_137](#), [Cod_Proc_Civ_art_325](#), [Cod_Proc_Civ_art_153](#)